

Memoria di FISE Unicircular
sugli
schemi di decreti legislativi recanti attuazione
del Pacchetto di direttive europee “Economia circolare”
(Atti n. 166, 167, 168 e 169)

presso
13a Commissione
Senato della Repubblica

p78175

FISE UNICIRCULAR è l'Associazione che rappresenta, a livello nazionale ed europeo, le imprese e le Associazioni che svolgono attività a supporto dello sviluppo dell'economia circolare tra cui: recupero di materia dai residui e dai rifiuti, riciclaggio e produzione di materie e prodotti secondari, utilizzo di questi ultimi nei propri cicli di produzione e/o di consumo, preparazione per il riutilizzo di beni, componenti e articoli, servizi all'economia circolare, ecc.

Obiettivo specifico dell'Associazione consiste nella promozione del riciclo e dell'economia circolare come elemento strategico di uno sviluppo sostenibile.

Insieme alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ogni anno UNICIRCULAR realizza il Rapporto "L'Italia del Riciclo", giunto alla 10° Edizione, che fornisce un quadro complessivo sul riciclo dei rifiuti in Italia, le tendenze in atto e le dinamiche dei mercati dei materiali riciclati, attraverso l'analisi dettagliata di quindici filiere del riciclo e del recupero e un approfondimento sui temi di particolare rilievo per il settore.

La gestione dei rifiuti si qualifica come servizio essenziale per via della sua funzione sociale ed economica, nonché delle sue ricadute in termini ambientali e di salubrità dei contesti urbani, e rappresenta in chiave circolare una fonte di approvvigionamento di materie prime, e in generale risorse, per tutto il sistema economico.

Il settore del riciclo e della preparazione per il riuso, in particolare, come risulta evidente anche dalle scelte compiute nell'ambito del Pacchetto sull'Economia Circolare, ricopre un ruolo centrale e sempre più rilevante in virtù dei suoi profili ambientali, economici e sociali. Esso si trova oggi ad affrontare standard ambientali sempre più complessi e obiettivi ambiziosi e crescenti fissati a livello comunitario, spesso in presenza di prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita che non rispondono, in tutto o in parte, a criteri di ecodesign che consentano l'adeguata separazione dei materiali o dei componenti che li costituiscono, al fine di una loro adeguata valorizzazione.

Purtroppo, il diffondersi del Coronavirus e dell'emergenza hanno amplificato problematiche preesistenti nel settore del recupero e del riciclo, come la mancanza di sbocchi di mercato per i materiali raccolti e recuperati e la cronica difficoltà, specie in alcune zone d'Italia, a individuare una collocazione per gli scarti non recuperabili, da avviare a discarica o termodistruzione. Le difficoltà attuali si sono andate ad innestare su un mercato già provato dal drastico abbattimento delle importazioni da parte della Cina ed in generale verso il Far East di rifiuti recuperabili e dei materiali da questi ottenuti, nonché dalla riduzione della capacità di assorbimento delle industrie utilizzatrici (cartiere, vetrerie, cementifici, produttori di pannelli in legno, industrie di trasformazione della plastica, ecc.). Nei mesi precedenti all'emergenza, il mercato del recupero aveva già subito il crollo generalizzato della domanda, e quindi dei prezzi, con riduzione dei margini delle aziende del settore, in un contesto sempre più caratterizzato da volatilità, incertezza e carenza di incentivi nonostante la cosiddetta svolta "green" da tutti auspicata.

Altro grave ostacolo allo sviluppo dell'economia circolare è rappresentato dalla cultura anti-impiantistica che si riscontra soprattutto nelle aree sottoposte ciclicamente a fasi emergenziali, a

causa della scarsa, se non assente, pianificazione delle Regioni e degli ambiti territoriali in cui sono organizzati i servizi pubblici come la gestione dei rifiuti. È necessario sgombrare il campo da falsi preconcetti anche attraverso un'azione programmata che, partendo da scuole e famiglie, contribuisca a formare cittadini consapevoli dei benefici inerenti la scelta di comportamenti sostenibili e dell'importanza degli impianti necessari a “chiudere il cerchio” dei rifiuti.

In questo contesto, riteniamo assolutamente necessario, onde evitare il rischio di una drammatica involuzione, preservare e consolidare i risultati già raggiunti nell'ambito dell'economia circolare - che comunque, come testimoniano i dati del settore del riciclo, in Italia toccano in alcuni comparti punte di eccellenza - intervenendo su alcuni aspetti cruciali del recepimento riguardanti in particolare lo schema legislativo relativo all'attuazione della Direttiva quadro sui rifiuti (Atto n. 169).

A) STRUMENTI ECONOMICI E FINANZIARI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

L'attuale situazione di emergenza, sia sanitaria che economica, unita alla situazione del mercato internazionale, stanno comportando e comporteranno oneri economici e difficoltà operative, anche gravi, a carico delle imprese del settore, che occorre correttamente individuare, valutare ed affrontare filiera per filiera per identificare le misure e le soluzioni più opportune finalizzate a far fronte a questo periodo di difficoltà, per evitare di disperdere l'*acquis* del nostro Paese nella gestione circolare dei rifiuti e, in generale, nello sviluppo sostenibile.

La crisi da COVID-19 ha reso evidente come il sistema di gestione dei rifiuti (urbani e speciali), sempre più orientato verso le filiere del riciclo (50% nei rifiuti urbani e 65% nei rifiuti speciali), sia esposto ad un crescente rischio di mercato. Il paradigma dell'economia circolare quindi va verificato con le fisiologiche oscillazioni dei mercati dei materiali da riciclo che non “garantiscono” necessariamente lo sbocco di flussi di rifiuti raccolti, la cui raccolta è servizio non interrompibile. Difficoltà nelle filiere per lo sbocco dei materiali riciclati erano già evidenti prima della crisi COVID-19 (blocco cinese ed indiano) e l'epidemia ha aggravato questa condizione critica per vari motivi:

- la chiusura di molte attività manifatturiere ha ridotto la capacità di assorbimento di materiali provenienti da raccolta differenziate o recuperi industriali (legno, metalli, alcune plastiche);
- la chiusura di altre attività (cementifici) ha ridotto la capacità di assorbimento di scarti del riciclo (plasmix), con le conseguenti difficoltà di funzionamento delle filiere di riciclo;
- il “blocco” dell'esportazione ha impedito lo sbocco di materiali di riciclo (e combustibile derivato da rifiuti) in mercati esteri, saturando la capacità di utilizzo del mercato italiano.

Una volta superata l'emergenza e le restrizioni da essa causata alle produzioni ed alle movimentazioni, si rende necessario implementare o rafforzare leve di mercato ed incentivi, già in parte sperimentati o previsti dalla normativa vigente, per favorire la diffusione di manufatti che impiegano materiali riciclati:

- politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati di prodotti in materiali riciclati;
- introduzione, almeno per alcune produzioni, dell'obbligo di utilizzo di una percentuale minima di materiali riciclati;
- modulazione degli eco-contributi in relazione alla riciclabilità/riutilizzabilità dei prodotti su cui sono pagati;
- introduzione dell'IVA agevolata per i prodotti realizzati in materiali riciclati (almeno nella fase di avvio del mercato).

Fondamentale è anche assicurare la corretta informazione e il coinvolgimento di utilizzatori, stazioni appaltanti, consumatori, puntando anche sulle ecocertificazioni, che hanno lo scopo di verificare e misurare puntualmente le caratteristiche di sostenibilità ambientale.

Inoltre, andrebbero introdotte misure quali:

- incentivazione alla ricerca sull'ecodesign per la prevenzione ed il riciclo;
- misure di super ed iper ammortamento per gli investimenti sugli impianti (sia per ammodernamenti che per nuovi impianti) che implementino soluzioni innovative a favore della transizione verso l'economia circolare;
- rafforzamento del sistema di tassazione dei rifiuti smaltiti mediante discarica e incenerimento, sia in Italia che per quelli spediti all'estero, differenziando a seconda della tipologia e sulla base della effettiva impossibilità di smaltimento nel nostro Paese (anche se ad oggi le entrate di tale ecotassa non sono state purtroppo utilizzate per il previsto sviluppo del settore del riciclo).

Alla luce di quanto sopra, si ritiene indispensabile dare attuazione in maniera efficace e coordinata alle misure ed agli strumenti economici previsti nell'allegato IV-bis alla Direttiva n. 2018/851, attraverso la previsione, all'interno del Programma nazionale di gestione dei rifiuti, di apposite misure per la promozione della gerarchia dei rifiuti e dell'economia circolare, quali quelle di cui al citato allegato, come sopra indicate.

B) RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

La responsabilità estesa del produttore (REP), per essere, come richiede la nuova direttiva quadro sui rifiuti, uno strumento a sostegno dell'economia circolare, non può essere interpretata come una variabile indipendente e sganciata dal contesto economico della gestione e in particolare del riciclo. Come chiarito nel 25° considerando alla stessa direttiva, è opportuno che i costi di gestione siano determinati ed imputati in modo da rispecchiare il "costo reale per l'ambiente" della produzione e della gestione dei rifiuti. Tali costi (definiti dall'art. 8-bis, paragrafo 4 della citata Direttiva) non si limitano a quelli necessari all'organizzazione o al sostegno della fase della raccolta dei rifiuti, ma riguardano anche la sostenibilità economica delle attività di gestione del rifiuto a valle, e vanno

finanziati tramite il contributo ambientale che viene pagato, in ultima istanza, dai consumatori dei prodotti.

Alla luce di queste considerazioni, emergono le seguenti necessità:

- a) vi è anzitutto l'esigenza del rafforzamento ed ampliamento dell'impegno dei sistemi EPR a favore della ricerca e dello sviluppo di soluzioni eco-innovative e realmente circolari, sviluppando e promuovendo l'eco-progettazione e l'innovazione, sia di prodotto che di processo, finalizzata alla riduzione delle sostanze pericolose contenute nei prodotti e all'incremento della qualità dei materiali riciclati, in modo da promuoverne la collocazione sul mercato;
- b) per quanto riguarda la copertura dei costi di gestione, un aspetto che condiziona fortemente la sostenibilità economica delle attività di riciclo è il costo della gestione degli scarti, in particolare per quelle frazioni che sono impossibili da riciclare, o tecnicamente, o per legge (v. ad esempio il caso delle plastiche bromurate, cui sono imposte soglie restrittive all'uso come prodotti riciclati). Questi "gap di filiera", che si traducono in altrettanti costi, analogamente agli altri dovrebbero essere coperti dal contributo finanziario versato dai produttori, che viene scaricato sul prezzo del prodotto;
- c) sempre in materia di contributo ambientale, è opportuno assicurare che questo sia gestito separatamente rispetto ad altri introiti e destinato esclusivamente allo scopo per cui è stato riscosso, ovvero alla copertura dei costi di cui all'art. 178 ter comma 3. Una gestione promiscua del contributo e di altri introiti da parte del produttore potrebbe dare (ed attualmente dà) luogo a numerose criticità (si pensi ad es. al caso di una procedura fallimentare in cui i creditori non possano beneficiare di un privilegio relativamente alle somme incassate dal produttore a titolo di contributo);
- d) conformemente al nuovo art. 8-bis, introdotto nella direttiva 851/2018, comma 6, occorre garantire un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore; pertanto risulta necessario introdurre dei meccanismi per il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni rappresentative delle imprese che costituiscono le filiere di economia circolare (oltre ovviamente ai produttori che, in base alla REP, hanno specifici obblighi e responsabilità), per ciascuna delle filiere oggetto di EPR, al fine di contemperare i vari interessi (spesso contrapposti) di cui le diverse categorie sono espressione;
- e) la relazione sulla gestione che i sistemi collettivi devono trasmettere al Registro con riferimento all'anno precedente deve riguardare, oltre alle modalità implementate di raccolta e trattamento, anche quelle di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero, considerando che l'EPR, ai sensi dell'art. 178-bis comma 1, riguarda tutte le fasi predette.

C) SEMPLIFICAZIONE

La semplificazione è senz'altro un ingrediente indispensabile per dare slancio all'intero settore, senza il quale la realizzazione di infrastrutture necessarie alla concretizzazione dell'economia circolare, che ha nell'impiantistica per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti uno snodo cruciale, rimane eccessivamente difficoltoso e oneroso.

È necessario fornire indirizzi chiari e precisi per eliminare le disomogeneità presenti sul territorio, dare attuazione alla regolamentazione esistente emanando i numerosi decreti attuativi previsti dalla legislazione primaria – evitando, per quanto possibile il continuo rinvio a nuovi decreti - e semplificare gli adempimenti a carico delle imprese.

I regimi di autorizzazione, in particolare, dovrebbero essere coordinati a livello nazionale, assicurando condizioni equiparabili tra gli operatori economici (level playing field), in modo da attrarre gli investimenti nel settore. Il regime autorizzativo dovrebbe inoltre tener conto e valorizzare la presenza di certificazioni di qualità di processo e di prodotto in un'ottica di semplificazione e di incentivazione.

L'opera di semplificazione che deve essere intrapresa necessiterà di un intervento poderoso e complesso che non può certo concludersi con il recepimento in atto, ma che può trarre occasione e spunto da quest'ultimo per anticipare alcuni passaggi fondamentali, come la semplificazione in materia di End of Waste.

A tale proposito, l'obiettivo che a nostro avviso va perseguito è quello di massimizzare il ricorso all'End of Waste avendo riguardo allo scopo finale per il quale il materiale EoW viene utilizzato, e quindi al suo impiego in ragione delle caratteristiche proprie del materiale stesso, a prescindere dall'origine del rifiuto di provenienza. La versione attuale dell'articolo 184-ter Dlgs 152/2006, invece, non è chiara sulla possibilità, per le autorità competenti, di concedere l'EoW a rifiuti che presentino codici CER diversi da quelli indicati nei singoli decreti "settoriali" adottati dal Ministero dell'Ambiente in attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, sia pur della stessa "tipologia" (es. inerti, plastiche miste, gomma, carta ecc.). Occorre pertanto dare la possibilità alle Regioni o enti delegati di autorizzare, sotto la propria responsabilità, la cessazione di rifiuto per rifiuti merceologicamente affini a quelli previsti dai decreti settoriali sull'EoW e potenziando quindi il potere regionale di concedere l'EoW nel quadro dei requisiti di qualità, dei controlli e degli utilizzi specifici previsti dai regolamenti nazionali.

Analogamente, sarebbe opportuno che la stessa flessibilità fosse prevista per quanto riguarda usi tecnici non contemplati dai richiamati regolamenti nazionali, per assicurare l'allineamento con le migliori tecnologie in campo, anche da un punto di vista ambientale. Anche per questo motivo, appare necessario prevedere delle semplificazioni nei meccanismi per la definizione della disciplina dell'EoW, oltre che per i controlli presso gli impianti di produzione dell'EoW previsti dall'art. 184-ter.

D) GOVERNANCE

La gestione dei rifiuti, pur nel rispetto del ruolo di ciascun operatore, sia pubblico che privato, deve avere un approccio integrato nelle sue varie fasi: dalla raccolta, alla preparazione per il riuso dei prodotti e componenti riutilizzabili, al riciclo e valorizzazione frazioni recuperabili, allo smaltimento delle frazioni o degli scarti non riciclabili.

Pertanto, riteniamo che la transizione verso l'economia circolare debba essere "guidata" da una cabina di regia nazionale attraverso un processo partecipativo che coinvolga tutti gli attori delle diverse filiere, soprattutto chi ricicla e prepara per il riuso, garantendo così il comune raggiungimento degli obiettivi ambientali.

In particolare, conformemente al nuovo art. 8-bis, introdotto nella direttiva 851/2018, comma 6, che richiede sia garantito un dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell'attuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, occorrerebbe introdurre dei meccanismi per il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni rappresentative delle imprese che costituiscono le filiere di economia circolare (oltre ovviamente ai produttori che, in base alla REP, hanno specifici obblighi e responsabilità), per ciascuna delle filiere oggetto di EPR: dette filiere, infatti, presentano delle peculiarità molto diverse, che necessitano di sedi specifiche ed appropriate per essere analizzate e valorizzate, con la continua ricerca di punti di equilibrio tra i vari interessi (spesso contrapposti) rappresentati dalle parti.

E) RIUTILIZZO E PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO

Come è noto, i centri di raccolta comunali non effettuano direttamente la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti urbani, ma normalmente si affidano a soggetti terzi autorizzati all'attività di preparazione per il riutilizzo (attività di gestione rifiuti). Nell'attuale situazione, che risulta già critica dal punto di vista delle risorse e delle infrastrutture disponibili, lasciare aperta la porta dei centri di raccolta a sedicenti "operatori dell'usato" non dotati di nessun accreditamento o certificazione significa vedere sottratti, come già accade, al circuito "legale" e organizzato del recupero e del riciclo quei flussi di rifiuti di maggior valore che rendono sostenibile l'intero ciclo ed è quindi assolutamente da evitare. Pertanto, risulta necessario prevedere l'accreditamento dei soggetti a cui il Comune consegna i rifiuti da ricondizionare o riparare, per garantire il corretto funzionamento del bene riparato o ricondizionato e quindi la sicurezza e la salute dei consumatori (anche in termini di garanzie che devono essere obbligatoriamente prestate), oltre che per assicurare uniformità nelle condizioni di mercato e tutelare l'immagine dei produttori originari del bene.

F) ELIMINAZIONE SOSTANZE E COMPONENTI PERICOLOSE

Il comma 3 dell'art. 181, così come formulato nello schema di decreto legislativo, si presta ad essere equivocado, nel senso che le sostanze o i componenti pericolosi debbano essere separati ed

eliminati prima o durante il trattamento. In alcuni casi ciò non è tecnicamente possibile o lo è soltanto a costi insostenibili, mentre invece ci sono tecnologie in grado di separare le sostanze pericolose solo dopo il trattamento (ad es. dopo la frantumazione, tramite sistemi criogenici, termici o meccanici). In altri casi invece, le stesse sostanze/componenti sono oggetto di recupero (v. batterie) e quindi non devono essere “eliminate” ma valorizzate.

Con riferimento ai temi trattati nella presente Memoria, e ad altri aspetti tecnico-normativi di dettaglio, si allega un fascicolo di proposte emendative con le relative motivazioni.

Per quanto riguarda l’Atto n. 166, si rinvia alla memoria dell’Associazione ADA (demolitori auto), aderente a FISE UNICIRCULAR.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI D.LGS. DI MODIFICA AL D.LGS. 209/03

Legenda: - in **nero grassetto** le modifiche al D.Lgs. 209/03 apportate dall'AC 166
- in **rosso** le modifiche proposte

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA a)

Emendamento

Al punto 4, dopo le parole "alla lettera p)" aggiungere "*dopo le parole "di cui alla lettera o)", inserire le seguenti: «autorizzato per le operazioni R4, R12 e/o R13 di cui all'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e»*

Testo coordinato dell'articolo 3 comma 1 lettera p) D.Lgs. 209/03

p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera o), **autorizzato per le operazioni R4, R12 e/o R13 di cui all'Allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, ai sensi degli **articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso;

Motivazione

Si ritiene importante inserire la specifica riferita alle operazioni per le quali i centri di autodemolizione possono essere autorizzati: attualmente non c'è un allineamento a livello nazionale e questo comporta disparità che rendono difficoltose anche le attività di monitoraggio e raccolta dati effettuate dagli enti.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA h)

Emendamento

Dopo la lettera h) aggiungere la lettera “*h-bis*) all’articolo 5 comma 6, dopo le parole da “*nonché dall’impegno*” sono inserite le seguenti: «, *se assunto*,»

Testo coordinato art. 5 comma 6 D.Lgs. 209/03:

*«6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell’impegno, **se assunto**, a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.»*

Motivazione

L’emendamento introduce la possibilità, da parte del concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice, di non assumersi l’impegno di effettuare la radiazione dal PRA, rimettendolo al centro di raccolta. In tal modo al centro di raccolta viene consentito un maggior controllo sulla gestione dei veicoli a lui conferiti, fornendo congiuntamente allo stesso centro uno strumento di tutela aggiuntivo. Ed al concessionario, consente la certezza di rispettare il deposito temporaneo potendo conferire il veicolo al centro di raccolta senza attendere la radiazione.

Si evidenzia che peraltro questa è la prassi maggiormente utilizzata.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA i)

Emendamento

Dopo le parole “oppure, nel caso di cessione del veicolo per l’acquisto di un altro veicolo, previsto al comma 1, avviene a cura” sono aggiunte le seguenti: *“e dopo le parole “senza oneri di agenzia” sono aggiunte le parole «fatti salvi quelli documentati»”*

Testo coordinato art. 5 comma 8 D.Lgs. 209/03

8. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta **oppure, nel caso di cessione del veicolo per l’acquisto di un altro veicolo, previsto all’articolo 5, comma 1, avviene a cura** del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia **fatti salvi quelli documentati** a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.

Motivazione

L’inserimento dell’emendamento proposto, consente di dare continuità e coerenza con quanto proposto al punto articolo 1 comma 1 lettera g) che ha come obiettivo quello di non far ricadere sui centri di autodemolizione le spese aggiuntive, determinate dall’introduzione delle nuove procedure ad opera del D.Lgs. 98/17, richieste per la radiazione per demolizione.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA o)

Emendamento

Al punto 2), le parole “entro 7 giorni dalla presa incarico” sono sostituite dalle seguenti *«entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta»*

Testo coordinato art. 6 comma 2 lettera a) D.Lgs. 209/03

a) effettuare *entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta* le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5;

Motivazione

Si ritiene che 7 giorni siano effettivamente troppo pochi, considerando che diventano 5 effettivamente lavorati. Il termine di 10 giorni lavorativi potrebbe essere senz’altro una soluzione più opportuna tenendo conto che ci possono essere chiusure per festività infrasettimanali e ponti nonché le ferie che impedirebbero i ritiri in prossimità di tali chiusure.

Inoltre, il computo dei giorni deve necessariamente partire dal momento dell’ingresso del veicolo nel centro di raccolta: se il veicolo è ritirato dal concessionario, il quale deve rilasciare un certificato di rottamazione in nome e per contro del centro di demolizione, potrebbe sostare dal concessionario stesso fino a 30 giorni come previsto all’art. 6 comma 8 bis.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA ii)

Emendamento

Al punto 2) le parole “*e con la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi*” sono sostituite con le seguenti: *«Nel caso di mancata presentazione, anche con la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi.»*

Testo coordinato articolo 13 comma 7 D.Lgs. 209/03

7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro e ~~con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi.~~ *Nel caso di mancata presentazione, anche con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi.* La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.

Motivazione

La puntualità delle dichiarazioni ambientali è elemento necessario per una elevata tracciabilità e contabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli. Si rende quindi necessaria la sospensione dell'autorizzazione per quegli impianti che non garantiscono tale puntualità. Questa proposta risponde alla previsione dell'Art.14, comma 1, lett. a) punto 3, della Legge di delegazione europea n. 117 del 4 ottobre 2019.

Tuttavia, si ritiene che la sospensione dell'autorizzazione per errori e incompletezza, in una logica di riconoscimento di buona fede, rischi di penalizzare in maniera eccessiva gli impianti, considerando che esiste una sostanziale differenza tra chi trasmette la dichiarazione nei termini, pur con qualche errore, e chi proprio invece non la trasmette e non sarebbe giusto sanzionarli allo stesso modo.

Si consideri, inoltre, che una tale indicazione dovrebbe essere applicata alla totalità delle imprese che gestiscono rifiuti e non solo a quelli che gestiscono veicoli fuori uso. Naturalmente, eventuali reiterati errori e incompletezze andrebbero comunque sanzionati.

Inoltre, sarebbe necessario coordinare la previsione di poter rettificare la dichiarazione entro 30 giorni con quanto disposto dall'art. 258 comma 1 del D.Lgs. 152/06, per evitare sovrapposizioni di norme e confusione.

ARTICOLO 1 COMMA 1 LETTERA pp)

Emendamento

Dopo le parole “sono cedute” sono aggiunte le seguenti *“nel territorio nazionale”* e dopo le parole “idoneità e funzionalità.” sono aggiunte le seguenti: *«In caso di vendita all'estero, fa fede la regolamentazione del Paese di destino.»*

Testo coordinato art. 15 comma 8 D.Lgs. 209/03

8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo **derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso**, sono cedute *nel territorio nazionale* solo agli esercenti attività di autoriparazione **per essere riutilizzate**. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità. *In caso di vendita all'estero, fa fede la regolamentazione del Paese di destino.*


Motivazione

In considerazione delle difficoltà riscontrate a causa di interpretazioni difformi delle Dogane, si ritiene opportuno ed indispensabile far riferimento alla possibilità di vendita delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza anche all'estero, secondo la regolamentazione del Paese di destino. In tal senso, infatti si era già espressa la Conferenza delle Regioni a suo tempo, vedi allegati.

Allegato 1: documento conferenza Regioni (disponibile anche a questo link http://www.regioni.it/fascicoli_conferen/Presidenti/2004/Marzo/04_03_04/Veicoli_fuori_uso.htm);

Allegato 2: sentenza Corte di Cassazione del 7/5/2014, (r.g.n. 1362)

Il Presidente
ADA
(Anselmo Calò)




Il Presidente
AIRA
(Mauro Grotto)




Il Direttore
ANFIA
(Gianmarco Giorda)




Il Presidente
ASSOFERMET
(Paolo Pozzato)



Il Direttore
FEDERAUTO
(Gian Franco Soranna)



Il Presidente
FISE UNICIRCULAR
(Andrea Fluttero)



Il Vice Direttore Generale
UNRAE
(Antonio Cernicchiaro)

